

QUESITI REFERENDARI LAVORO

PRIMO QUESITO

“Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il comma 1 bis dell’art.1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 denominato *“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, nel testo risultante per effetto della Legge 28 giugno 2012 n. 92, che così recita: *“Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;*”

SECONDO QUESITO

Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato:

1. il comma due dell’art. 6 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 denominata *“Norme sui licenziamenti individuali”* pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive che recita *“L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”;*
2. L’art.32 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 denominata *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il*

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, limitatamente:

- *al comma 2 che così recita: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.*
- *al comma 3 che così recita: Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:*
 - a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»;*
 - b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;*
 - c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”;*
- *al comma 4 che così recita: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:*
 - a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;*
 - b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;*
 - c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;*
 - d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiedi la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.*
- *al comma 5 che così recita “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di*

2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

- *al comma 6 che così recita: “In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”;*
- *al comma 7 che così recita: “Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile”.*

TERZO QUESITO

Volete voi, al fine di contrastare la precarietà e la privatizzazione del mercato del lavoro che siano abrogati:

- 1) *Legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";*
- 2) *il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"?*

QUARTO QUESITO

Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazione successive, limitatamente:

- *all'art. 20 comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole “o a tempo indeterminato”;* comma 3 secondo periodo limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”;
- *all'art. 29 comma 1 limitatamente alle parole “che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere*

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,»; al comma 2 limitatamente alle parole “di servizi” e “entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto”;

- *all’art. 30. comma 3 limitatamente alle parole “che comporti un mutamento di mansioni”;*

che sia abrogato l’art. 2112 c.c., così come novellato dall’art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, limitatamente

- *al comma 5 limitatamente alle parole “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»,*
- *nonché all’intero ultimo comma che così recita: “nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 1676”.*